

Titolo XVI RAPPORTI CON ENTI ESTERNI

Art. 1 Convenzioni

La scuola collabora con gli Enti locali, con altre istituzioni scolastiche, con le associazioni dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato anche stipulando con esse apposite convenzioni. La collaborazione può riguardare attività educative, didattiche, culturali, ludiche, sportive. Ogni iniziativa viene deliberata, ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, dal Consiglio di Istituto che ne valuta la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica.

Art. 2 Risorse finanziarie per convenzioni con Enti Esterni

Ciascuna iniziativa deve indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la sua realizzazione. Le iniziative possono essere realizzate mediante i seguenti finanziamenti:

- *Risorse della scuola* Il Consiglio di Istituto, in sede di delibera del programma annuale, disponendo in ordine all'impiego dei mezzi finanziari, può assegnare uno stanziamento per le iniziative previste. In caso di iniziative in convenzione la scuola può erogare un contributo finalizzato all'attuazione della convenzione.
- *Contributi volontari* I genitori possono contribuire al finanziamento delle iniziative, mediante somme che vanno iscritte al bilancio dell'Istituto con vincolo di destinazione. L'istituzione scolastica dovrà preventivamente informare sui costi ed acquisire l'assenso dell'utenza.
- *Risorse esterne* Le Amministrazioni Statali, la Regione, gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole.

Art. 3 Accordi di sponsorizzazione

- L'istituto può sottoscrivere convenzioni ed accordi anche con soggetti privati, purché siano finalizzati alla realizzazione degli obiettivi formativi della scuola stipulando, nell'ambito dell'autonomia giuridico-amministrativa, accordi di collaborazione e di "sponsorizzazione" sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a. il soggetto interessato esplicita finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo
 - b. il soggetto interessato esplicita intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola
 - c. il soggetto interessato dà garanzia di serietà e correttezza morale
 - d. il soggetto interessato presenta natura e scopi che non confliggono in alcun modo con l'utenza della scuola.
- L'intervento dello sponsor deve essere finalizzato ad iniziative specifiche ben definite nel tempo e da valutare caso per caso.
- L'accordo di sponsorizzazione deve essere approvato dal Consiglio di Istituto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4 Donazioni

Enti, Associazioni, privati che intendono offrire alla scuola sussidi, attrezzature e macchine sono tenuti a farne richiesta al Consiglio d'Istituto. L'accettazione è condizionata dalla validità educativa del materiale offerto e dalla rispondenza alle norme di sicurezza vigenti.

Art. 5 Distribuzione di materiale informativo e pubblicitario

- Agli alunni sarà distribuito tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola.
- La distribuzione di materiale relativo ad attività o iniziative sul territorio, senza scopo di lucro, promosse dalle Amministrazioni Comunali, Enti, Società, Associazioni che abbiano accordi di collaborazione con la scuola sarà distribuito previa autorizzazione di Dirigente Scolastico.
- Altro materiale informativo e pubblicitario potrà essere distribuito nelle classi o comunque nell'area scolastica, solo con la preventiva autorizzazione del DS.
- È vietata la distribuzione di materiale pubblicitario con scopo economico e speculativo.